



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Prot. n. 306  
Spedito il 12.02.2009

All'On.le Ministro  
S E D E

OGGETTO: Mozione sui prepensionamenti in atto nelle Università.

Adunanza del 12.02.2009

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Sentiti i Relatori;

**APPROVA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE:**

Il CUN nel prendere atto che

-la vigente stesura dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 72 della L. 133/08 induce molte amministrazioni universitarie ad una interpretazione discriminatoria per i ricercatori a causa della loro non esplicita menzione fra coloro non compresi da quanto previsto dal comma medesimo;  
-il combinato disposto dell'art. 2, comma 434 della L. 244/07 e dell'art. 72, comma 7 della L. 133/08, ha portato l'età di pensionamento dei professori associati (non ex stabilizzati) dal 70.mo al 65.mo anno di età; tali evenienze hanno indotto i professori associati ad utilizzare il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 19 della L. 230/05;

**R I L E V A**

che ciò ha indotto ad un comportamento assai eterogeneo le amministrazioni universitarie, inducendole spesso ad assumere determinazioni opinabili, oltre che dannose per il Sistema Universitario Nazionale, e in alcuni casi foriere di inevitabili e giustificati ricorsi. In particolare:

1-è diffusa la tendenza a mettere in quiescenza i ricercatori prima del 65.mo anno di età, al raggiungimento dei 40 anni di contributi, versati in parte a proprio carico, e in contrasto con la L. 382/80 e la L. 230/05;

2-alcune amministrazioni universitarie rifiutano la presa d'atto della opzione dei professori associati per il regime della L. 230/05, sostenendo o che la L. 230/05 non è applicabile in assenza dei DM applicativi, o che la recente normativa intervenuta ha di fatto abrogato la possibilità di opzione;

3-alcune amministrazioni universitarie prendono atto della opzione ma fissano il momento della quiescenza per i professori associati optanti al 68.mo anno di età, motivando ciò con la intervenuta discrezionalità della concessione dei due anni aggiuntivi di servizio (che la L. 230/05 chiarisce non essere ulteriormente concedibile oltre il 70.mo anno di età, anno di pensionamento per tutti i docenti ricadenti nel regime della legge citata).

Ciò premesso

#### EVIDENZIA

anzitutto la inopportunità di differenziazioni comportamentali, nel rispetto della discrezionalità laddove data dalle norme, da parte delle varie amministrazioni universitarie;

#### SOTTOLINEA

inoltre, la problematica sostenibilità, con conseguente aumento di contenzioso, delle posizioni di cui ai punti 2 e 3 e formula l'auspicio che i Rettori possano addivenire ad una interpretazione dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 72 della L. 133/08 che veda i ricercatori parte integrante della docenza ed implicitamente compresi nel termine "professori" utilizzato nel citato comma.

IL SEGRETARIO  
F.TO VALEO

IL PRESIDENTE  
F.TO LENZI